
Notiziario

01
MAR
2024



Ricerca e Innovazione

Allegato

Piano Transizione 5.0 – Pubblicato il D.L. n. 19/2024 contenente le disposizioni attuative

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di sabato 2 marzo 2024 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR tra le quali, all'articolo 38, l'attuazione dell'atteso Piano Transizione 5.0 (vedi anche nostra [Notizia di Ricerca e Innovazione del 9 febbraio 2024](#)). Il provvedimento è in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per essere operativa, la misura necessita di un ulteriore decreto attuativo che sarà emanato prossimamente.

La normativa è rivolta alle imprese che negli anni 2024 e 2025 realizzano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

L'agevolazione, fruibile sotto forma di credito d'imposta, è destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

In particolare, per sostenere questi investimenti nel biennio sono previsti stanziamenti per 6,3 miliardi di euro (di cui 3.780 milioni per i beni strumentali, 1.890 milioni per impianti di produzione di energia rinnovabile per autoconsumo e 630 milioni per la formazione). Le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

Per poter accedere all'incentivo occorre effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dall'[allegato A](#) o dall'[allegato B](#) annessi alla L. n. 232/2016¹ relativi al piano Transizione 4.0 (beni che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura) in grado di generare una **riduzione pari ad almeno il 3%** dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **oppure ad almeno il 5%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

L'allegato B, quello dedicato ai *software*, viene ampliato, prevedendo l'ammissibilità agli incentivi anche per:

- i *software*, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i *software* relativi alla gestione d'impresa se acquistati unitamente ai *software*, ai sistemi o alle piattaforme di cui al precedente alinea.

Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

Occorre precisare, per evitare equivoci, che se un investimento in beni strumentali 4.0 rientra nel Piano Transizione 5.0 perché consente un risparmio energetico, si applicheranno le aliquote più vantaggiose di questo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0); come minimo quindi il **35%** (al posto del 20% per i beni materiali e del 15% per i beni immateriali secondo le attuali aliquote agevolate) ed inoltre l'interconnessione del bene andrà inclusa nella certificazione ex post e il recupero del credito di imposta potrà avvenire in un'unica quota e non in tre come per il piano 4.0.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B sopra richiamati che non generano risparmio energetico oppure un risparmio inferiore alle soglie minime previste dal Piano Transizione 5.0.

¹ Legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali per la produzione di energia rinnovabile per autoconsumo (a eccezione delle biomasse e compresi invece gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta) si ricorda che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l'acquisto di beni strumentali interconnessi (secondo le regole del Piano 4.0).

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5% (inseriti nel Registro ENEA) ed è prevista una maggiorazione del costo su cui si calcola il credito d'imposta, rispettivamente del 120% e 140%, per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè:

- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

La formazione

Sono ammesse le spese le spese di formazione:

- se sono finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione **digitale ed energetica** dei processi produttivi;
- nel limite del **10%** degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
- fino a un massimo di **300 mila euro**.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto da emanare da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote

Le aliquote sono 9 (più eventuali maggiorazioni in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza) suddivisi in base a due parametri: il risparmio energetico assicurato e il volume degli investimenti complessivi.

Le aliquote di base del credito d'imposta, laddove l'investimento consenta una riduzione **non inferiore al 3%** dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione **non inferiore al 5%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sono:

- **35%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **15%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d'imposta, qualora l'investimento consenta una riduzione **superiore al 6%** dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione **superiore al 10%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sono:

- **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** per la quota di investimenti tra i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **10%** per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Infine, nel caso in cui l'investimento consegua una riduzione **superiore al 10%** dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione **superiore al 15%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, le aliquote diventano:

- **45%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **25%** per la quota di investimenti tra i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- **15%** per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le modalità di calcolo del risparmio energetico

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, viene calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti e va assunta al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Gli adempimenti

Le imprese per accedere alle agevolazioni dovranno presentare in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che verrà messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposite certificazioni prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l'investimento e una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente e riguarderanno: quella ex ante l'ammissibilità (essa quindi deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali strumentali 4.0 senza considerare la parte dell'autoproduzione e autoconsumo) e il completamento degli investimenti mentre quella ex post deve attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema azienda o alla rete di fornitura (come già previsto dal Piano Transizione 4.0). Si fa notare che anche l'interconnessione dovrà quindi far parte di questa certificazione indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l'auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0). Le piccole e medie imprese possono aggiungere al credito d'imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

In attesa del decreto attuativo che chiarirà anche aspetti relativi ai soggetti titolari a eseguire le certificazioni, è probabile ipotizzare che si faccia riferimento a quanto previsto dal Fondo per la Transizione Industriale che prevedeva, tra gli altri, come soggetti titolari a redigere la relazione tecnica economica:

- i geologi, gli ingegneri e i periti industriali iscritti all'ordine professionale di riferimento ovvero facenti parte dell'organico della società richiedente;
- le organizzazioni accreditate ISO50001;
- le organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono, in ogni caso, compresi fin da ora:

- gli EGE (Esperti in Gestione dell'Energia) accreditati UNI CEI 11339;
- le ESCO (*Energy Service Company*) accreditate UNI CEI 11352.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmetterà quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, nel rispetto del limite di spesa. L'impresa dovrà inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità da stabilire. L'impresa, inoltre, dovrà comunicare il completamento dell'investimento allegando, a pena di decadenza, la certificazione ex post. Il GSE, infine, trasmetterà all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie.

Le modalità di Fruizione

Il credito d'imposta si usa esclusivamente in compensazione tramite F24 in un'unica rata entro la data del 31 dicembre 2025. Se non si ha sufficiente capienza per scaricare il credito d'imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

Gli oneri documentali

Oltre alle certificazioni sono previsti anche oneri documentali con obbligo di conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni dell'articolo specifico del decreto-legge in fase di pubblicazione (e successivamente della legge di conversione).

Infine, è necessaria una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

I beni andranno tenuti almeno 5 anni (in caso contrario scatterà il meccanismo del *Recapture*).

La cumulabilità

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il **credito d'imposta Transizione 4.0** né con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

Un esempio pratico

Un'azienda acquista un bene strumentale 4.0 interconnesso (es. un centro di lavoro o una pressa o in generale una macchina utensile – Allegato A della Legge di Bilancio 2017) del valore di 100.000 euro che assicura un risparmio dei consumi energetici del 3% (su base aziendale) o del 5% (con riferimento al processo produttivo in cui viene inserito il bene strumentale); acquista inoltre un impianto Fotovoltaico da 100.000 euro.

L'investimento totale è pari quindi a 200.000 euro.

Con l'attuale piano di Transizione 4.0 l'azienda avrebbe diritto ad un credito d'imposta di 20.000 euro (il 20% di 100.000 euro, il costo del bene strumentale escluso l'impianto FV) fruibile in tre anni a partire dall'interconnessione.

Nell'ambito del piano di Transizione 5.0 siccome il volume degli investimenti realizzati è inferiore a 2,5 milioni e il risparmio energetico assicurato appartiene alla prima fascia (la più bassa), l'azienda avrà, invece, diritto ad un credito di imposta pari al 35% dell'investimento realizzato e quindi 70.000 euro fruibili in un'unica quota.

Tale credito di imposta può aumentare nel caso il risparmio energetico assicurato sia superiore alle percentuali minime e arrivare quindi anche al 40% o 45% dell'investimento complessivo.

PER INFORMAZIONI

Area
Ricerca e Innovazione

Referente
Davide Bezzecchi

TEL **+39 0522 409722**
E.mail
Innovazione@unindustriareggioemilia.it

I nostri specialisti sono a disposizione per chiarimenti e per applicare al caso specifico le informazioni qui riportate

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

www.unindustriareggioemilia.it - info@unindustriareggioemilia.it